



COMUNE DI VILLA DEL CONTE
Provincia di Padova

REGOLAMENTO
SULLA PARTECIPAZIONE E SULLA ISCRIZIONE
AL REGISTRO COMUNALE
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
PER LA CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO E L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI

Approvato con delibera consiliare n. 3 del 26 febbraio 2005
Modificato con delibera consiliare n. 36 del 29 novembre 2013
Modificato con delibera consiliare n. 12 del 9 marzo 2015
Integrato con delibera consiliare n. 33 del 30 novembre 2020
Modificato con delibera consiliare n. 27 del 25 maggio 2021

INDICE

TITOLO PRIMO – REGISTRO

ART. 1 Istituzione del registro comunale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale	PAG. 3
ART. 2 Condizioni per l'iscrizione al registro	PAG. 3
ART. 3 Iscrizione e cancellazione dal registro	PAG. 4
ART. 4 Ricorso	PAG. 4
ART. 5 Rinnovo dell'iscrizione	PAG. 5
ART. 6 Pubblicità del registro	PAG. 5

TITOLO SECONDO - PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART. 7 Consultazioni	PAG. 5
ART. 8 Istanze, petizioni e proposte	PAG. 6
ART. 9 Diritto di informazione e di iniziativa	PAG. 6
ART. 10 Assemblea delle libere forme associative	PAG. 6
ART. 11 Consulta delle Associazioni	PAG. 7

TITOLO TERZO - SOSTEGNI ECONOMICI E CONTRIBUTI

ART. 12 Campo di applicazione	PAG. 8
ART. 13 Beneficiari	PAG. 8
ART. 14 Contributi ordinari	PAG. 8
ART. 15 Contributi straordinari per manifestazioni ed iniziative specifiche	PAG. 9
ART. 16 Contributi per manutenzioni straordinarie	PAG.10
ART. 17 Acconti	PAG.10

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 18 Patrocinio	PAG.11
ART. 19 Concessioni diverse	PAG.11
ART. 20 Agevolazioni e benefici fiscali	PAG.11
ART. 21 Convenzioni	PAG.12

TITOLO QUINTO - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEI MINORI ALLE SCUOLE D'INFANZIA

ART. 22 Obiettivi	PAG. 13
ART. 23 Caratteristiche degli interventi	PAG. 13
ART. 24 Destinatari degli interventi	PAG. 13
Art. 25 Limite ISEE e quantificazione del contributo economico	PAG. 14

TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 Norme finali	PAG. 14
----------------------	---------

TITOLO PRIMO

REGISTRO

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

1. Il Comune di Villa del Conte in attuazione del D.Lgs 267/2000 "Testo Unico Enti Locali", e della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e del Titolo v° dello Statuto Comunale, al fine di conoscere e di valorizzare le libere forme associative con l'intento di promuovere la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, istituisce il "Registro comunale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale" di seguito denominato Registro.
2. Il Registro è unico ed è istituito presso la Segreteria Generale del Comune.
3. Il Registro è composto dalle seguenti sezioni tematiche:
 - a) Combattentistica e d'Arma;
 - b) Cultura, Diritti Civili, Educazione e formazione, Solidarietà internazionale e pace;
 - c) Sociale, sanitaria, diversa abilità e politiche giovanili;
 - d) Economia e lavoro, territorio, tutela ambientale ed urbanistica;
 - e) Sport e tempo libero;Ad ogni forma associativa è consentita l'iscrizione ad una o più sezioni tematiche.
4. L'iscrizione all'albo è condizione indispensabile per ottenere contributi ordinari, mentre non è necessaria per l'ottenimento dei contributi straordinari per manifestazioni ed iniziative specifiche di cui all'art. 15 e contributi per manutenzioni straordinarie di cui all'art. 16 del presente regolamento, a condizione che l'Associazione/Ente presenti obbligatoriamente una posizione fiscale riconosciuta (esempio codice fiscale o meglio ancora partita iva) e, ove presente, l'Atto costitutivo regolarmente registrato.

ARTICOLO 2

CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Nel Registro possono essere iscritte tutte le libere forme associative non aventi fini di lucro, effettivamente operanti nel territorio comunale.
In particolare:
 - a. Le libere forme associative riconosciute a livello nazionale e/o appartenenti ad Enti di promozione sportiva, aventi sede nel Comune e iscritte al Registro Regionale previsto dalla normativa vigente in materia di volontariato e promozione sociale.

- b. Le altre libere forme associative locali costituite ed operanti da almeno un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per l'iscrizione dovrà essere inoltrata al Sindaco una domanda in carta semplice, firmata dal legale rappresentante o da persona delegata, nella quale dovranno risultare:
- c. L'oggetto e le finalità sociali;
 - d. L'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - e. Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente;
 - f. Il numero dei soci o degli aderenti e la quota associativa;
 - g. Le eventuali attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere in collaborazione con il comune;
 - h. La sezione tematica o più, nelle quali si chiede l'inserimento.
3. Alla domanda di cui al comma 2 dovranno essere allegati:
- a. una relazione, datata e firmata dal rappresentante legale dell'Associazione, illustrativa dell'attività svolta;
 - b. eventuale atto costitutivo e/o statuto.
4. Non possono essere iscritti al Registro: gli Ordini Professionali di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, le Istituzioni, le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche, i sindacati, i partiti, le organizzazioni di categoria e gli organismi politici comprese le liste civiche costitutesi per partecipare a competizioni elettorali locali.

ARTICOLO 3

ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. Una volta l'anno, entro il 30 settembre, il Sindaco adotta il provvedimento di:
- a. iscrizione delle libere forme associative che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'art. 2 comma 2, entro i sessanta giorni precedenti la scadenza anzidetta, specificando la o le sezioni tematiche alle quali intendono riferirsi;
 - b. cancellazione dal Registro, nei casi di perdita accertata delle condizioni di cui all'art. 2;
 - c. presa d'atto dell'intervenuta decadenza, segnalata dal Responsabile del Settore Socio Culturale, per mancata comunicazione della conferma di iscrizione entro i termini previsti dal successivo articolo 5.

ARTICOLO 4

RICORSO

1. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:
- a. al Sindaco stesso, entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione;
 - b. giurisdizionale, nei termini di legge.

ARTICOLO 5

RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al Registro e la conferma avranno validità triennale dalla data del provvedimento che rispettivamente le dispone.
2. Ogni iscritto al Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma di iscrizione.
3. Entro il 31 luglio dell'anno di scadenza della validità dell'iscrizione o della conferma, i soggetti iscritti nel Registro devono, a pena di decadenza, presentare istanza di rinnovo dell'iscrizione stessa. L'iscrizione deve intendersi prorogata finché il Sindaco non adotti il provvedimento di decadenza dal Registro.

ARTICOLO 6

PUBBLICITÀ DEL REGISTRO

1. Il Registro comunale delle libere forme associative, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nonché gli aggiornamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio con i provvedimenti che li approvano.
Il Registro resta depositato in permanenza presso la Segreteria Generale e copia dello stesso presso la segreteria del Settore Socio – Culturale, responsabile dei procedimenti relativi.
2. Il Registro comunale può essere consultato, secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
3. L'elenco delle Associazioni iscritte viene adeguatamente pubblicizzato e inserito nel sito Internet del Comune.

TITOLO SECONDO

PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ARTICOLO 7

CONSULTAZIONI

1. Nella fase di formazione del Bilancio comunale il Sindaco o l'Assessore ai rapporti con le associazioni incontrano la Consulta delle Associazioni di cui all'art. 11 comma 1 del presente regolamento.
2. Le convocazioni di cui al presente articolo dovranno essere inviate almeno dieci giorni prima degli incontri, salvo motivi di urgenza.
3. Per le finalità sopradette copia della documentazione relativa al Bilancio comunale sarà messa a disposizione delle associazioni iscritte al Registro.

ARTICOLO 8

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Ogni Associazione iscritta al Registro potrà rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte al Sindaco o all'Assessore di competenza, i quali sono tenuti a rispondere nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

ARTICOLO 9

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE

1. Ogni Associazione iscritta al Registro potrà presentare al Sindaco proposte scritte di deliberazione.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento la proposta dovrà essere esaminata dalla Giunta che potrà:
 - a. Trasmetterla per l'istruttoria all'Ufficio Segreteria;
 - b. Modificarla previa consultazione dei proponenti;
 - c. Respingerla motivatamente.

ARTICOLO 10

ASSEMBLEA DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. L'Assemblea delle associazioni è l'organo di partecipazione diretta delle Associazioni iscritte al Registro ed ha compiti di indirizzo generale e funzioni di studio, approfondimento e proposta in ordine all'attività amministrativa riferita alle sezioni tematiche delle Associazioni che la compongono.
2. L'Assemblea delle libere forme associative è costituita da un rappresentante di ogni soggetto iscritto al Registro.
3. La prima Assemblea viene convocata dal Sindaco o dall'Assessore ai rapporti con le Associazioni che la presiede, con l'ordine del giorno stabilito dallo stesso, al fine di eleggere la Consulta delle Associazioni. Il Presidente invierà, almeno dieci giorni prima dell'adunanza a ciascuna Associazione iscritta al Registro, l'avviso di convocazione con la richiesta di designare il proprio rappresentante in seno all'Assemblea.
4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli iscritti al Registro e in seconda convocazione, che potrà avvenire nello stesso giorno in orario diverso, trascorsa almeno un'ora, con la presenza di un quinto degli iscritti.
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e le votazioni hanno luogo in forma palese, eccetto quelle che riguardano persone. Sono approvate le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Le successive convocazioni dell'Assemblea e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare vengono disposte dal Sindaco o dall'Assessore delegato di propria iniziativa o su richiesta sottoscritta da almeno un quinto delle Associazioni iscritte al Registro.

ARTICOLO 11

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. La Consulta delle Associazioni è l'organo esecutivo dell'Assemblea con funzioni consultive, di iniziativa e di proposta proprie. Esprime altresì parere non vincolante sul bilancio programmatico relativo alle attività delle libere forme associative e di quelle del volontariato e di promozione sociale.
2. La Consulta delle associazioni è composta dal Sindaco o suo delegato (Assessore o Consigliere Comunale) che la convoca e la presiede e da cinque membri, uno per ogni sezione tematica delle Associazioni iscritte al Registro. Essi sono designati dall'Assemblea all'interno delle singole sezioni tematiche con votazioni a scrutinio segreto e con voto limitato ad un solo nominativo. Risulterà eletto nella Consulta il candidato che per ogni sezione tematica avrà ricevuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più giovane di età.
3. La Consulta neo eletta nomina nel suo seno il Vice Presidente incaricato della sostituzione del Presidente in caso di sua assenza od impedimento ed un segretario con il compito di verbalizzare, in modo sommario, i lavori e le decisioni assunte dalla Consulta stessa.
4. Le convocazioni della Consulta e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare vengono di norma disposte, senza particolari formalità, dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta sottoscritta da almeno un quinto delle Associazioni iscritte al Registro.
5. L'avviso di convocazione viene pubblicato nel sito internet del Comune. Le riunioni di prima e di seconda convocazione, possono aver luogo nello stesso giorno in orario diverso, trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione e le adunanze non sono valide se non intervengono almeno i due quinti dei suoi componenti escluso il Presidente. Le sedute sono di regola pubbliche. La Consulta potrà dotarsi di un Regolamento interno per disciplinare le sue attività.
6. La Consulta delle associazioni può richiedere l'intervento di funzionari dell'Amministrazione in ordine agli argomenti trattati.
7. La durata della Consulta termina con il mandato del Sindaco.
8. I componenti della Assemblea e della Consulta non hanno diritto ad ottenere gettoni di presenza o rimborsi spese comunque denominati per l'espletamento delle mansioni loro affidate.

TITOLO TERZO

SOSTEGNI ECONOMICI E CONTRIBUTI

ARTICOLO 12

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. L'assegnazione di contributi economici è disposta dalla Giunta Comunale per attività nei seguenti settori :
 - Culturale - educativo, artistico,
 - Promozione economica – produttiva - turistica,
 - Ricreativo - sportivo,
 - sociale e umanitario,
 - ambientale.
2. I contributi economici, sia ordinari che straordinari, assegnati dal Comune, non possono essere utilizzati per finanziare spese di ospitalità, rappresentanza e simili, sostenute dai soggetti beneficiari. Dette spese devono essere a carico dei beneficiari stessi.
3. Nessun intervento inoltre, può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività dei soggetti richiedenti.

ARTICOLO 13

BENEFICIARI

I contributi sono assegnati a favore delle seguenti categorie di soggetti :

- a) Enti ed istituzioni pubblici e privati,
- b) Associazioni ed altre forme associative aventi la propria sede nel territorio comunale od operanti nel territorio comunale, non aventi scopo di lucro e che perseguano le finalità di cui all'art. 12, siano esse dotate o non di personalità giuridica, con esclusione dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta al fine di sostenere specifiche iniziative con finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità locale.

ARTICOLO 14

CONTRIBUTI ORDINARI

1. La domanda volta ad ottenere il contributo ordinario a sostegno dell'attività annuale ordinaria deve essere presentata al Comune entro il giorno 30 del mese di dicembre dell'anno

precedente a quello per il quale si chiede il contributo (modello predisposto dall'Ufficio competente), firmata dal legale rappresentante e corredata della seguente documentazione:

- a) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente,
- b) copia del bilancio consuntivo piu' recente e relativa situazione finanziaria e patrimoniale,
- c) relazione dell'attività da svolgere nel periodo per il quale viene richiesto il contributo.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno la Giunta Comunale provvede, con propria deliberazione, all'assegnazione dei contributi ordinari.

3. I termini di cui sopra sono da intendersi ordinari.

4. Il saldo del contributo assegnato verrà erogato a seguito di presentazione da parte dei soggetti beneficiari, di una relazione sul regolare svolgimento dell'attività, accompagnata dal consuntivo delle entrate e delle spese sostenute.

Tale relazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di responsabilità relativa alla veridicità ed onnicomprensività di quanto contenuto nel rendiconto e di disponibilità ad esibire la documentazione a prova dei dati consuntivi su eventuale richiesta dell'Ente.

5. Il contributo potrà essere revocato e/o ridotto qualora vi sia difformità tra le finalità prefissate ed i risultati ottenuti o la documentazione prodotta non sia conforme al presente regolamento. In tali ipotesi il Funzionario responsabile sottopone alla Giunta Comunale l'adozione dei relativi provvedimenti.

ARTICOLO 15

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPECIFICHE

1. La domanda straordinaria di contributo per manifestazioni ed iniziative di sostegno nei settori di intervento di cui all'art. 12 deve essere presentata di norma 30 giorni prima dell'inizio dell'attività (modello predisposto dall'Ufficio competente) firmata dal legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione:

- a) programma dettagliato dell'iniziativa, con la precisazione di periodo e luogo di svolgimento e delle finalità,
- b) preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa la quota a proprio carico;
- c) eventuale dichiarazione ai fini fiscali e modalità di pagamento.

2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione assegna l'eventuale contributo economico, che sarà erogato in misura non superiore alla spesa ammessa dedotte le entrate.

3. Il contributo assegnato verrà erogato a seguito di presentazione da parte dei soggetti beneficiari, di una relazione sul regolare svolgimento dell'iniziativa, accompagnata dal consuntivo delle entrate e delle spese sostenute, che dovrà pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

Il consuntivo dovrà essere corredato dalla dichiarazione di responsabilità relativa alla veridicità ed onnicomprensività di quanto contenuto nel rendiconto e di disponibilità ad esibire la documentazione a prova dei dati consuntivi su eventuale richiesta dell'Ente.

4. Il contributo potrà essere revocato e/o ridotto qualora vi sia difformità tra le finalità prefissate ed i risultati ottenuti o la documentazione prodotta non sia conforme al presente regolamento.
5. Nel caso in cui dal rendiconto economico si rilevi che l'iniziativa si è chiusa in attivo, il saldo del contributo comunale verrà decurtato fino alla concorrenza di tale importo attivo.
6. Il legale rappresentante dell'Associazione risponde personalmente degli obblighi assunti verso il Comune.

ARTICOLO 16

CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE

1. Le richieste di contributo per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria nelle sedi delle attività di vari organismi svolte sia da personale interno od esterno del Gruppo, dovranno essere rivolte alla Giunta Comunale e corredate da una descrizione degli interventi da eseguirsi nonché dal quadro economico preventivo di spesa.
2. Tali interventi dovranno essere valutati dall'Ufficio tecnico comunale che dovrà verificare la congruità della spesa e dall'Ufficio competente per quantificare il contributo non superiore alla spesa ammessa, dedotte le entrate.
3. L'entità della partecipazione finanziaria del Comune verrà comunicata al Gruppo interessati.
4. L'erogazione del contributo verrà effettuata in seguito al rendiconto della spesa e delle entrate, da presentarsi entro un mese dall'effettuazione dei lavori.
5. Il consuntivo dovrà essere corredato dalla dichiarazione di responsabilità relativa alla veridicità ed onnicomprensività di quanto contenuto nel rendiconto e di disponibilità ad esibire la documentazione a prova dei dati consuntivi su eventuale richiesta dell'Ente.

ARTICOLO 17

ACCONTI

1. La Giunta, con propria deliberazione può disporre, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire l'avvio e la realizzazione dell'iniziativa od opera, la corresponsione di uno più acconti per un importo complessivo di norma non superiore al 50% del contributo concesso.
2. Qualora la spesa risultasse inferiore a quanto anticipato in sede di acconto, l'eccedenza dovrà essere restituita.
3. Nel caso in cui la manifestazione per la quale è stato chiesto il contributo non dovesse avere luogo, per cause non imputabili agli organizzatori, dovrà essere restituita l'intera somma erogata in sede di acconto entro 30 giorni dalla data prevista per l'evento.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI DIVERSE

ARTICOLO 18

IL PATROCINIO

1. Il patrocinio costituisce riconoscimento morale concesso dal Comune ad un'iniziativa proposta e realizzata da terzi.
2. Il patrocinio viene concesso dal Sindaco sulla base delle tipologie delle attività delle associazioni ad utilità sociale.
3. In casi particolari, sia per la natura che per la rilevanza dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, il Sindaco può chiedere un preventivo parere alla Giunta comunale.
4. Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo finanziario o altri benefici che devono essere sempre espressamente richiesti nei termini previsti dal presente regolamento.
5. Con le concessioni del patrocinio, qualora richieste, possono essere accordate le agevolazioni tariffarie o di imposte previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento.
6. Per le attività patrocinate dovrà essere data a cura delle associazioni adeguata pubblicità anche aggiungendo al loro logo quello del Comune.

ARTICOLO 19

CONCESSIONI DIVERSE

1. La concessione in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature, resta disciplinata dalle vigenti disposizioni.
2. Qualora i soggetti beneficiari non si siano attenuti alle modalità concordate per l'uso di quanto concesso, dovranno rimborsare comunque le relative spese, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali maggiori danni.
3. Anche per le concessioni diverse dalle erogazioni in denaro, con durata superiore ai sei mesi, i soggetti beneficiari devono presentare al settore competente entro trenta giorni dal termine della singola iniziativa, una relazione sull'attività svolta.

ARTICOLO 20

AGEVOLAZIONI E BENEFICI FISCALI

1. Per i soli iscritti al Registro e per le iniziative della Consulta vengono previste forme di agevolazione per lo svolgimento di iniziative di interesse sociale.
In particolare:

- a. la fruizione di spazi di affissione, già a disposizione del Comune, per l'esposizione di manifesti volti a pubblicizzare attività di pubblico interesse organizzate in collaborazione con il Comune;
- b. la concessione temporanea e gratuita di occupazione di piccoli spazi di suolo pubblico per attività promozionali comunque prive di rilevanza economica.

ARTICOLO 21

CONVENZIONI

1. Le attività delle libere forme associative prestate con modalità organizzative continuative, aventi valenza sociale o comunque di pubblico interesse, potranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita convenzione.
2. L'Amministrazione comunale, nel piano di programmazione dei contributi, individuerà le manifestazioni soggette a convenzione con le associazioni.
3. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi dei settori competenti;
 - l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
 - la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
 - l'entità della prestazione del personale necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
 - l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti;
 - le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
 - l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
 - l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
 - gli impegni dell'amministrazione;
4. La convenzione deve riservare al Comune il potere di vigilanza;
5. Le convenzioni in atto stipulate dalle associazioni anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento devono essere adeguate entro un anno, se non rispondenti, ai principi e criteri nel medesimo contenuti.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di addivenire, su specifiche tematiche, a convenzioni con Associazioni esterne anche se non operanti sul territorio Comunale.

TITOLO QUINTO

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEI MINORI ALLE SCUOLE D'INFANZIA

ARTICOLO 22

OBIETTIVI

1. La concessione di contributi economici alle famiglie, da parte del Comune, ha la finalità specifica di agevolare la frequenza ai nidi, ai nidi integrati ed alle scuole d'infanzia, situate nel territorio comunale, dei minori residenti.

ARTICOLO 23

CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

1. I contributi economici vengono erogati, su emanazione di apposito bando comunale, direttamente alle famiglie a fronte della spesa effettivamente sostenuta per la frequenza ai nidi, ai nidi integrati ed alle scuole d'infanzia, situate nel territorio comunale ed accreditate dalla Regione del Veneto.
2. Al fine di agevolare le famiglie semplificandone gli adempimenti burocratici, con specifica convenzione tra il Comune ed i gestori privati può essere stabilito che i contributi spettanti alle famiglie vengano versati direttamente al gestore, a scomputo parziale delle rette di frequenza a carico delle famiglie.
3. Nel caso in cui siano attive convenzioni tra il Comune di Villa del Conte e gestori privati, comprese le Parrocchie, per l'erogazione da parte del Comune di un contributo fisso a favore dell'ente gestore, non potrà essere previsto il contributo a favore delle famiglie di cui al presente Titolo, al fine di evitare una duplicazione di sussidi pubblici.

ARTICOLO 24

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Possono accedere al beneficio i nuclei familiari residenti nel Comune di Villa del Conte alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al beneficio, con minori che frequentino/abbiano frequentato nel periodo indicato nel bando per l'assegnazione del contributo: nidi, nidi integrati, scuole d'infanzia, situati nel territorio comunale.
2. Per l'ammissione del contributo dovrà essere valutata la situazione economica del nucleo familiare a cui appartiene il minore calcolata sulla base dell'ISEE, così come definito dalla vigente legislazione.

ARTICOLO 25

LIMITE ISEE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

1. Il limite ISEE per l'accesso ai contributi di cui al presente Titolo ammonta ad un importo non superiore ad € 50.000.
2. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del Bando e stanziamento delle somme, provvede con propria deliberazione ad aggiornare, se necessario, i limiti ISEE per l'accesso al contributo ed a quantificare lo stesso.
3. Restano salvi eventuali maggiori contributi concessi dai servizi sociali comunali a favore di determinate categorie deboli.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26

NORME FINALI

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a. ai contributi individuali di assistenza sociale;
 - b. ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - c. per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
 - d. in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.
2. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.
3. Con il presente provvedimento vengono abrogate tutte le disposizioni generali antecedenti in materia.
4. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.